

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena revisionato ed emanato con D.R. n. 146 del 15 aprile 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18 maggio 2021;
- Visto l'articolo 2 della Costituzione relativamente al riconoscimento dei diritti fondamentali della persona per il concreto esercizio del diritto all'identità di genere, quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale;
- Vista la Legge 14 aprile 1982, n. 164 recante "Norme in materia di rettificazione di attribuzione del sesso";
- Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Viste le "Linee guida per gli Atenei Italiani sull'implementazione della Carriera Alias" approvate dalla Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università italiane in occasione del Convegno "Le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere" tenutosi presso l'Università di Pisa dal 17 al 18 gennaio 2019;
- Viste le Linee guida per un linguaggio amministrativo rispettoso del genere dell'Università per Stranieri di Siena emanate con D.R. n. 396 del 6 ottobre 2020;
- Visto il D.R. n. 74 del 3 marzo 2021 con il quale è stato emanato il "Regolamento per l'attivazione e la gestione di un'identità ALIAS per persone in transizione di genere" destinato al personale dell'Università per Stranieri di Siena;
- Visto il Codice Etico e Codice di Comportamento dell'Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 77 dell'8.2.2024;
- Visto il Piano Strategico dell'Ateneo per il triennio 2022 – 2024 ed in particolare l'Obiettivo 6 "Contrasto ad ogni tipo di molestia o abuso, valorizzazione delle differenze";
- Ritenuto opportuno aggiornare il Regolamento di cui sopra per una maggiore tutela di coloro che decidono di intraprendere un percorso di transizione di genere e garantire a tutti/e i/le richiedenti una più immediata attivazione della carriera Alias, rimuovendo l'obbligo di presentazione di una certificazione specialistica attestante l'avvio di un percorso di transizione di genere, in favore di un principio di piena auto-determinazione;
- Informate le Organizzazioni Sindacali e le RSU nella seduta di contrattazione decentrata dell'8 aprile 2024;
- Acquisito il parere favorevole del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) in data 16 aprile 2024;
- Viste le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 17 aprile 2024 relative all'approvazione del suddetto Regolamento;

DECRETA

l'emanazione del "Regolamento per l'attivazione e la gestione di un'identità ALIAS per persone in transizione di genere" dell'Università per Stranieri di Siena, nel testo allegato al presente decreto.

Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello emanato con D.R. n. 74 del 3 marzo 2021 e sarà pubblicato nell'Albo on line e nel sito web dell'Ateneo.

Siena, 24 aprile 2024

IL RETTORE
(f.to prof. Tomaso Montanari*)

La responsabile del procedimento: f.to dott.ssa Silvia Tonveronachi*

La compilatrice: dott.ssa Francesca Bianchi

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull'accessibilità. Il documento originale è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DI UN'IDENTITÀ ALIAS PER PERSONE IN TRANSIZIONE DI GENERE

ART. 1 FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento tutela e promuove il riconoscimento dei diritti della persona in transizione di genere nell'ambito dell'Università per Stranieri di Siena (d'ora in poi Università), al fine di eliminare disagi e discriminazioni collegate all'orientamento sessuale e all'identità di genere.
2. A tal fine è istituita una procedura amministrativa volta al riconoscimento di un'*identità alias* che prevede la possibilità di utilizzare un nome differente da quello registrato nell'anagrafica dell'Ateneo, in attesa che la sentenza del Tribunale, inerente il procedimento di rettifica dell'attribuzione anagrafica del genere e del nome attribuiti alla nascita, passi in giudicato concludendo legalmente l'iter procedimentale avviato dalla persona interessata determinando il rilascio di nuovi documenti di identità personale.
3. L'identità alias è associata a quella già attiva riferita alla persona interessata e resta valida per tutta la durata della carriera, fatte salve le eventuali richieste di interruzione presentate dalla persona interessata stessa o le cause di interruzione derivanti dalla violazione del presente Regolamento.

ART. 2 DESTINATARI/IE

1. L'Università, promuovendo la diffusione della cultura delle pari opportunità volta a contrastare e prevenire qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale e psicologica, riconosce a tutti/e i/le componenti della comunità universitaria il diritto a ricevere una parità di trattamento ed una uguale considerazione.
2. L'Università, con il supporto del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (d'ora in poi CUG), riconosce e garantisce la libertà di scegliere di attivare un'identità alias a tutti/e i/le componenti della comunità universitaria che abbiano avviato un percorso di transizione di genere.
3. La richiesta di avvio della procedura di riconoscimento può essere presentata da:
 - professori/esse e ricercatrici/ricercatori (a tempo indeterminato e determinato) e figure ad essi/e assimilate dalla legge e comunque impegnate nella ricerca e nella formazione;
 - i/le docenti di lingua italiana;
 - gli/le assegnisti/e di ricerca;
 - i/le dottorandi/e di ricerca;
 - il personale tecnico-amministrativo;
 - i/le collaboratori/collaboratrici esperti/e linguistici/linguistiche;
 - chiunque abbia un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato presso l'Università.

ART. 3 ATTIVAZIONE IDENTITÀ ALIAS

1. La persona interessata che intende avvalersi della possibilità di utilizzare un'identità alias deve attenersi alla seguente procedura di attivazione:
 - presentare apposita domanda tramite casella di posta elettronica appositamente attivata (alias@unistrasi.it) e accessibile al/alla Presidente del CUG, al/alla Rettore/Rettrice e al/alla Direttore/Direttrice Generale.

- il/la Presidente del CUG e la persona interessata devono congiuntamente sottoscrivere un accordo confidenziale in cui è indicato il soggetto referente e competente ad affiancare la persona interessata durante il completamento della pratica provvedendo ai necessari adeguamenti amministrativi e informatici;
 - il/la Rettore/Rettrice o il/la Direttore/Direttrice Generale concedono l'attivazione dell'identità alias con apposito provvedimento.
2. L'attivazione dell'identità alias determina l'individuazione:
 - delle strutture preposte a creare un'identità transitoria temporanea e consolidabile solo al momento del definitivo provvedimento di rettifica di attribuzione di sesso e nome da parte dell'autorità competente;
 - dei/delle referenti per ciascuna categoria di destinatari/ie;
 - degli/delle operatori/operatrici tecnici/che che si occuperanno degli aspetti informatici inerenti l'attivazione dell'identità alias.
 3. Al termine della pratica di attivazione dell'identità alias, l'Università si impegna a riconoscere alla persona interessata, quando previsto:
 - un badge (o tessera di riconoscimento) riportante il nome alias, il cognome e la matricola universitaria che potrà essere esibito esclusivamente all'interno dell'Università, non avendo alcuna valenza esterna;
 - un account alias;
 - una targhetta identificativa sulla porta della struttura in cui l'interessato/a presta servizio che indichi il nome di elezione, se da questi ritenuto opportuno.
 4. Colui/Colei che interviene nel procedimento venendo a conoscenza dell'identità alias della persona interessata, in ottemperanza alle disposizioni di Legge e del Codice Etico e Codice di Comportamento dell'Università, è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni acquisite in ragione della sua qualifica o della posizione che riveste all'interno del procedimento a tutela della riservatezza dei dati sensibili della persona interessata.

ART. 4 RILASCIO CERTIFICAZIONI

1. L'Università si impegna a fornire alla persona interessata idonea certificazione per uso esterno relativa alla carriera universitaria riferita all'identità legalmente riconosciuta alla stessa.
2. L'Università non è autorizzata a rilasciare alcuna attestazione e/o certificazione concernente l'identità alias.
3. Al termine del percorso di attribuzione, la persona interessata ha diritto al rilascio di una certificazione rettificata e corrispondente alla nuova identità anagrafica.
4. La persona interessata ha la facoltà di rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, relativamente a stati, fatti e qualità personali legate alla carriera universitaria, così come previsto dal DPR 445/2000, da utilizzarsi all'esterno dell'Università, esclusivamente con riferimento alla propria identità legalmente riconosciuta.

ART. 5 OBBLIGHI DELLA PERSONA RICHIEDENTE

1. La persona interessata, prima di svolgere attività interne all'Università con rilevanza verso l'esterno, deve segnalare tempestivamente al/alla referente individuato/a nell'accordo confidenziale la sua intenzione impegnandosi a verificare e concordare con lo/la stesso/a la possibilità nel continuare ad utilizzare la propria identità elettiva
2. La persona interessata deve informare tempestivamente il/la referente:
 - sulla sussistenza di situazioni che possono avere ripercussioni sui contenuti e sulla validità dell'accordo confidenziale;
 - sull'emissione della sentenza di rettifica di attribuzione di genere e di nome da

- parte del Tribunale;
- sulla decisione di interrompere il percorso intrapreso finalizzato a tale rettifica.

ART. 6

VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO E/O DELL'ACCORDO CONFIDENZIALE

1. In presenza di presunte violazioni da parte della persona interessata delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e/o nell'accordo confidenziale, si procede alla immediata sospensione cautelare dell'identità alias con provvedimento del/della Rettore/Rettrice o del/della Direttore/Direttrice Generale, sentito/a il/la Presidente del CUG che ha sottoscritto l'accordo.
2. In caso di accertamento delle violazioni di cui al comma precedente si procede con le seguenti sanzioni a carico della persona interessata:
 - deferimento all'organo di disciplina competente;
 - disattivazione della carriera alias;
 - restituzione del badge o tessera di riconoscimento;
 - rimozione della targhetta identificativa sulla porta della struttura in cui presta servizio riportante il nome di elezione.

ART. 7

RINNOVO DELL'ACCORDO CONFIDENZIALE

1. L'accordo confidenziale è efficace dalla data di sottoscrizione e viene rinnovato all'inizio di ogni anno solare, su domanda della persona interessata.
2. L'accordo confidenziale diventa immediatamente inefficace:
 - dal momento della emanazione della sentenza definitiva di rettificazione di attribuzione di genere emessa dal Tribunale competente;
 - al momento della comunicazione della decisione di interrompere il percorso intrapreso finalizzato a tale rettifica.

ART. 8

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Università tratterà i dati indicati nell'accordo confidenziale per le finalità connesse alle procedure ivi specificate nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali e nel rispetto della legislazione nazionale, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101/2018, nonché alle norme regolamentari d'Ateneo.

ART. 9

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigente.
2. Il presente Regolamento entra in vigore nei termini stabiliti dal vigente Statuto dell'Università per Stranieri di Siena.